



**CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**

*Il Presidente*

MM/COO:ac

Roma, 29 dicembre 2020

**Spett.le  
Consiglio dell'Ordine dei dottori  
commercialisti e degli esperti contabili  
di Verbania  
Via S. Bernardino, 27  
28922 Pallanza VB**

*Inviato a mezzo e-mail*

*Oggetto: PO 58/2020 \_ Fpc\_ decorrenza obbligo formativo per nuova iscrizione nell'albo*

Si fa seguito alla Vs. richiesta del 20 maggio 2020, nella quale si chiede:

- se i crediti formativi professionali (cfp) conseguiti dal professionista nel corso del primo anno di iscrizione nell'albo possano essergli riconosciuti negli anni successivi ai fini dell'adempimento dell'obbligo formativo;
- se è previsto l'esonero dall'obbligo formativo nell'anno di "reiscrizione" nell'albo.

In merito si osserva quanto segue.

In relazione alla prima domanda formulata, si rappresenta che ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del Regolamento per la formazione professionale continua, "Per i nuovi iscritti nell'Albo...l'obbligo formativo ha inizio il 1° gennaio dell'anno successivo all'iscrizione nell'Albo". Si ritiene, pertanto, che l'Ordine non possa riconoscere ed attribuire ai professionisti i cfp per la partecipazione ad eventi accreditati dal CNDCEC ovvero per lo svolgimento di attività particolari di cui all'articolo 16 del Regolamento, in periodi precedenti alla data di decorrenza dell'obbligo formativo.

Per quanto concerne la seconda domanda posta, il Regolamento non disciplina l'ipotesi della decorrenza dell'obbligo formativo per la nuova iscrizione nell'albo da parte di un professionista precedentemente cancellato. Si ritiene applicabile la norma prevista per la prima iscrizione nell'albo, di cui all'articolo 4, comma 3, del Regolamento, riportato nel capoverso precedente.

Con i migliori saluti.

Massimo Miani